

Allegato 1

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE

DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA

1. **Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:**
 - a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
 - e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f. telai con selle per il trasporto di coils;
 - g. betoniere;
 - h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l. furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
2. **Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:**
 - a. trattrici stradali;
 - b. autospazzatrici;
 - c. autospazzaneve;
 - d. autopompe;
 - e. autoinnaffiatrici;
 - f. autoveicoli attrezzi;
 - g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - h. autoveicoli gru;
 - i. autoveicoli per il soccorso stradale;
 - j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - k. autosgranatrici;
 - l. autotrebbratrici;
 - m. autoambulanze;
 - n. autofunebri;
 - o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - p. autoveicoli per disinfezioni;
 - q. autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - u. autocappella;
 - v. auto attrezzate per irrorare i campi;
 - w. autosaldatrici;
 - x. auto con installazioni telegrafiche;
 - y. autoscavatrici;
 - z. autoporforatrici;
 - aa. autosega;

- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina;
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Allegato. 2

VEICOLI OGGETTO DI DEROGA

AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- 2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro o associazione di appartenenza;
- 3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- 4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
- 12) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 13) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione;
- 14) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 15) veicoli al servizio di manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 16) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 17) veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 18) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso gli alberghi situati nelle zone delimitate esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
- 19) veicoli che debbono recarsi, utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purché munite di apposito documento di prenotazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile o da officine autorizzate;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, i cui conduttori siano muniti di autodichiarazione di frequenza attestante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tali orari;
- 21) veicoli di proprietà, o in uso esclusivo, del Comune di Casalecchio di Reno e degli altri Enti Territoriali;
- 22) veicoli condotti da autoriparatori per la verifica degli interventi eseguiti sugli stessi veicoli;